

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica**

(CIAMPI)

di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

(V. Stampato Camera n. 2853)

approvato dalla Camera dei deputati il 7 maggio 1997

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 maggio 1997*

**Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di
metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree
deprese, nonché il completamento dei progetti FIO**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Sanatoria degli effetti)

1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 marzo 1996, n. 144, 17 maggio 1996, n. 277, 22 luglio 1996, n. 385, e 20 settembre 1996, n. 487, e dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443.

Art. 2.

(Norme accelerative del programma di metanizzazione)

1. I procedimenti relativi al programma di metanizzazione, già avviati sulla base delle disposizioni dei decreti-legge 22 luglio 1996, n. 385, e 20 settembre 1996, n. 487, sono conclusi applicando le disposizioni dell'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 487.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì agli stati di avanzamento e finali presentati alla Cassa depositi e prestiti e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 dicembre 1996.

3. Gli stati di avanzamento e finali presentati nei termini di cui al comma 2 del presente articolo, ma privi dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 487, devono essere regolarizzati entro il 30 novembre 1996.

4. I contributi sono erogati ogni qualvolta l'avanzamento dell'opera raggiunga una

entità non inferiore al venti per cento del complesso dell'opera stessa.

5. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con propria deliberazione destina parte del finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, assegnato con deliberazione dello stesso CIPE dell'8 maggio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 27 giugno 1996, a interventi di metanizzazione, per un importo massimo di lire 30 miliardi a favore dei soggetti che, pur avendo presentato gli stati di avanzamento o finali nei termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non abbiano potuto provvedere ai pagamenti di propria competenza entro il 31 dicembre 1996. Tali somme sono destinate a copertura anche parziale della corrispondente quota parte residua del contributo comunitario non più riconoscibile dall'Unione europea.

6. Per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1996, i lavori possono essere completati con presentazione dello stato finale di spesa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, entro il 30 giugno 1999. Restano confermati i contributi nazionali previsti ove la corrispondente quota parte residua del contributo comunitario non più riconoscibile dall'Unione europea sia surrogata da mezzi finanziari propri dei soggetti responsabili degli interventi. I comuni che realizzano le opere in gestione diretta ed hanno stipulato mutui con la Cassa depositi e prestiti possono utilizzare le eventuali risorse derivanti dal ribasso d'asta al fine della copertura finanziaria necessaria al completamento dell'opera, comprensiva della quota residua del contributo comunitario non più fruibile. Per i progetti per i quali non sia stato presentato entro il 30 giugno 1999 lo stato finale di spesa è dichiarata la decadenza, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economi-

ca, dei relativi finanziamenti nazionali e comunitari. Analogamente si provvede qualora la documentazione di collaudo non sia trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 dicembre 1999.

7. Entro il 30 giugno 1997 il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica, integrato a tale scopo da rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede alla verifica di tutti gli interventi per i quali non sia stato presentato il primo stato di avanzamento dei lavori entro il 31 dicembre 1996; viene dichiarata la decadenza dei relativi finanziamenti, qualora da una valutazione complessiva dello stato dei lavori risulti che l'intervento non potrà essere ultimato entro il 30 giugno 1999.

8. I comuni che non hanno ancora iniziato i lavori possono mutare la gestione diretta in concessione e fare istanza al Ministero del tesoro per la variazione del decreto di finanziamento precedentemente ottenuto. Le istanze dovranno pervenire al Ministero del tesoro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Resta confermata l'entità dei contributi già decretati.

9. La dichiarazione di decadenza comporta l'obbligo di restituzione dei contributi già concessi maggiorati dagli interessi al tasso legale.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi relativi alla realizzazione degli adduttori di competenza ENI-SNAM.

Art. 3.

(Interventi urgenti tramite commissario ad acta)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la mancata attua-

zione degli interventi dipenda dalla mancanza di personale idoneo nell'amministrazione interessata, il commissario *ad acta* può provvedere sentita l'amministrazione interessata e a suo carico mediante apposita convenzione con altri soggetti, tecnicamente idonei».

Art. 4.

(Proroga di termine)

1. Il termine del 28 febbraio 1997 previsto dal comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 644, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1997, n. 24, è prorogato al 30 giugno 1997.

Art. 5.

(Procedure di spesa per i progetti FIO)

1. In relazione alla deliberazione del CIPE dell'8 agosto 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 1995, concernente l'accelerazione del completamento dei progetti FIO, le autorizzazioni di spesa iscritte annualmente con legge finanziaria nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono destinate, nei limiti delle predette iscrizioni in bilancio, a rimborsare la Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni che la medesima è autorizzata a porre a disposizione per l'attuazione dei progetti in conseguenza del mancato cofinanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti. Le suddette anticipazioni sono versate dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per la parte di rispettiva competenza, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni interessate ed al pertinente capitolo dello stato di previsione del

Ministero del bilancio e della programmazione economica per le regioni. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

*(Programma di metanizzazione
della Sardegna)*

1. Entro il 30 giugno 1997 il Governo approva il programma di metanizzazione della Sardegna sulla base delle relative vigenti disposizioni di legge.

2. A decorrere dal 1° luglio 1997 e sino all'attuazione del piano di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, sono esenti dall'IVA il gas di petrolio liquefatto, il gasolio e i gas distribuiti in rete destinati alle utenze civili e alle attività produttive situate nella regione Sardegna con esclusione del settore del trasporto e della produzione termoelettrica. Alla copertura delle minori entrate relative alla quota dell'IVA non trasferita alla regione Sardegna ai sensi della lettera g) dell'articolo 8 dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, pari a lire 17,5 miliardi per l'anno 1997 e a lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

